



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:

Dott. Luciano Spina

Presidente

Dott. Maria Tulumello

Consigliere

Dott. Daniela Lagazzo

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 09.01.2013 Ufficio Notifiche orte di Appello di Brescia e **posta in decisione all'udienza collegiale del 06/07/2016**

d a

FONDAZIONE CHARIS, rappresentato e difeso dall'avv. FINELLI ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA MECENATE, N. 84/8 20138 MILANO presso il difensore avv. FINELLI ANTONIO, come da procura in atti

IMPUGNANTE

c o n t r o

Sent. N.

Cron. N.

Rep. N.

R. Gen. N. 43\2013

Camp. Civ. N.

OGGETTO:

Impugnazione di lodi

nazionali (art. 828 c.p.c.)



BONETTI MARIO, rappresentato e difeso dall'avv. ONOFRI FRANCESCO e dall'avv. RODINO RONNIE (RDNRNN76T19H212C) Piazza Dei Giustiniani, 7 16123 GENOVA; MONTAGNER MASSIMILIANO (MNTMSM81C03D969I) PIAZZA DEI GIUSTINIANI 7 16123 GENOVA; LANZALONE LUCA (LNZLCU69M11D969O) PIAZZA DEI GIUSTINIANI, 7 GENOVA, elettivamente domiciliato in VIA FERRAMOLA 14 25121 BRESCIA presso l'avv. ONOFRI FRANCESCO, come da procura in atti

BONETTI FRANCESCO, rappresentato e difeso dall'avv. ONOFRI FRANCESCO e dall'avv. RODINO RONNIE (RDNRNN76T19H212C) Piazza Dei Giustiniani, 7 16123 GENOVA; MONTAGNER MASSIMILIANO (MNTMSM81C03D969I) PIAZZA DEI GIUSTINIANI 7 16123 GENOVA; LANZALONE LUCA (LNZLCU69M11D969O) PIAZZA DEI GIUSTINIANI 7 16123 GENOVA, elettivamente domiciliato in VIA FERRAMOLA 14 25121 BRESCIA presso l'avv. ONOFRI FRANCESCO, come da procura in atti

CONVENUTI

In punto: impugnazione di lodo arbitrale deciso all'unanimità nella camera di consiglio del 10.09.2012 in Crema sottoscritto in data il 16.10.2012

CONCLUSIONI

Dell'impugnante

Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello di Brescia, contrariis reiectis, così



giudicare: in via preliminare: - disporre la sospensione in tutto o in parte dell'efficacia esecutiva del lodo; in subordine, imporre ai convenuti di prestare garanzia autonoma bancaria o fideiussione a favore di Fondazione a garanzia dell'eventuale rimborso di importo pari a quello che dovrà essere corrisposto dalla Fondazione, o in quello maggiore o minore ritenuto dalla Corte D'Appello. Nel merito: - accertare e dichiarare la nullità del lodo impugnato per le ragioni sopra esposte e dichiarare che nulla è dovuto dalla Fondazione ai signori Mario Bonetti e Francesco Bonetti; - respingere ogni e qualsiasi domanda avanzata dai signori Mario Bonetti e Francesco Bonetti in quanto infondata in fatto ed in diritto; - in via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità della Fondazione, ridurre l'importo della penale ad equità; - in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la responsabilità di Mario Bonetti e/o Francesco Bonetti per il ritardo nell'avvio dei lavori di realizzazione del complesso scolastico e per l'effetto condannarli, anche in solido fra loro, al risarcimento dei danni subiti dalla Fondazione, nella misura che verrà dimostrata ovvero ritenuta di giustizia.

Dei convenuti

“Piaccia a codesta Ill.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza reietta: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'“Atto di citazione in appello” datato 2/1/2013 della FONDAZIONE CHARIS, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348-bis c.p.c., non avendo l'impugnazione una ragionevole possibilità



di essere accolta; ovvero respingere integralmente tutte le domande di declaratoria di nullità del Lodo Arbitrale datato 16/10/2012 formulate dalla FONDAZIONE CHARIS in quanto inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto ed, in ogni caso, non provate; e conseguentemente: in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di declaratoria della nullità del Lodo Arbitrale datato 16/10/2012, di conseguente decisione da parte di codesta Ill.ma Corte del merito della controversia e/o di rinvio innanzi al Collegio Arbitrale: accertare e dichiarare l'inadempimento della FONDAZIONE CHARIS alle obbligazioni, assunte con la conclusione della "Scrittura privata" datata 30/10/2007, aventi ad oggetto, alternativamente: l'affidamento ai Sigg.ri MARIO BONETTI e FRANCESCO BONETTI "mediante la stipula di un contratto di appalto" della realizzazione "dei fabbricati a destinazione attività scolastiche, educative, socio sanitarie, di servizi vari e di residenza convenzionata che potranno essere costruiti" sull'area denominata "Cascina Valcarenga", sita nel Comune di Crema, censita al NCTR al Fg. 20, mapp. 771, 116, 117, 698, 774, 772 776 ed al Fg. 21 mapp. 848, 847, 850, 772, "sulla base della convenzione già approvata dal Comune di Crema con delibera n. 265 del 26/7/2007"; ovvero il pagamento in favore dei Sigg.ri MARIO BONETTI e FRANCESCO BONETTI, "qualora per fatti [a loro] non imputabili ... non si pervenga alla stipula del contratto di appalto", di "una penale sin d'ora concordata nell'ammontare pari al 30% del presunto corrispettivo di appalto, determinato con i criteri" previsti nella predetta



“Scrittura privata” datata 30/10/2007; e conseguentemente: condannare la FONDAZIONE CHARIS al pagamento in favore dei Sigg.ri MARIO BONETTI e FRANCESCO BONETTI: dell’importo dovuto a titolo di penale, in esecuzione di quanto previsto dalla “Scrittura privata” datata 30/10/2007, da determinarsi in misura pari al 30% del presunto corrispettivo di appalto determinato con i criteri previsti nella precitata scrittura, da quantificarsi pertanto: - nell’importo di € 12.057.833,067, sul presupposto che il “corrispettivo dell’appalto” sia determinato in € 40.192.776,89, così come risulta dalla memoria tecnica di parte datata 27/1/2012 dell’Ing. Luca Scotti, Consulente Tecnico di Parte dei Sigg.ri MARIO e FRANCESCO BONETTI; - ovvero, in subordine, nell’importo di € 8.940.000,00, qualora il “corrispettivo dell’appalto” -in quanto comprensivo del valore degli impianti- sia determinato in € 29.800.000,00, così come risulta dalla “Relazione del CTU” Ing. Alberto Lunghini datata 10/2/2012; ovvero in quello diverso di giustizia, e comunque in € 100.000,00 in mera sorte capitale per ciò che concerne la quota parte di detta penale relativa all’omesso affidamento da parte di FONDAZIONE CHARIS ai Sigg.ri MARIO BONETTI e FRANCESCO BONETTI, “mediante la stipula di un contratto di appalto”, della realizzazione dei soli “fabbricati a destinazione industriale convenzionati” (come previsto a pag. 3, primo capoverso della “Scrittura privata” datata 30/10/2007) e, in ogni caso, degli interessi di mora calcolati sull’importo di cui sub (i) al tasso convenzionale “dello 0,85% per ogni mese e/o frazione di mese” dalla data del



29/4/2009 al saldo; respingere integralmente le domande formulate da FONDAZIONE CHARIS in quanto infondate in fatto ed in diritto e, in ogni caso, non provate; in via istruttoria: ordinare a FONDAZIONE CHARIS l'esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione di cui al paragrafo C.1) della Prima Memoria arbitrale" dei Sigg.ri MARIO e FRANCESCO BONETTI datata 27/6/2010, da intendersi integralmente ritrascritto in questa sede; ammettere la prova per testi dedotta al paragrafo C.3) della "Prima Memoria arbitrale" dei Sigg.ri MARIO e FRANCESCO BONETTI datata 27/6/2010 sulle circostanze ivi capitolate sub nn. da 1) a 6), da intendersi integralmente ritrascritte in questa sede; ammettere la prova per testi dedotta al paragrafo H) della "Memoria arbitrale di replica" dei Sigg.ri MARIO e FRANCESCO BONETTI datata 3/9/2010 sulle circostanze ivi capitolate sub nn. da 7) a 9), da intendersi integralmente ritrascritte in questa sede; ammettere l'istanza di integrazione della "Relazione del CTU" Ing. Alberto Lunghini datata 10/2/2012, formulata dai Sigg.ri MARIO e FRANCESCO BONETTI al paragrafo D) della propria "Quarta memoria autorizzata" datata 21/3/2012, da intendersi integralmente ritrascritta in questa sede. Con vittoria di spese e compensi professionali, da liquidarsi in ossequio al D.M. 140/2012.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia arbitrale si concludeva con Lodo Arbitrale deliberato nella camera di consiglio del 10.09.2012 e sottoscritto in data 16.10.2012, con il



quale il Collegio Arbitrale, ritenendo assorbita ogni diversa domanda, anche istruttoria, ha accolto la domanda dei Sigg.ri Bonetti Mario e Francesco di accertamento dell'inadempimento di Fondazione Charis e per l'effetto ha condannato quest'ultima al pagamento della penale, che, ex art. 1384 c.c., ha ridotto nell'importo onnicomprensivo di Euro 3 milioni; ha, altresì, posto le spese di arbitrato e di CTU per due terzi in capo alla Fondazione Charis e per un terzo in capo a Bonetti Mario e Francesco.

A fronte della richiesta di esecuzione del lodo avanzata dai Bonetti in data 17.10.2012, la Fondazione Charis ha proposto impugnazione del lodo arbitrale con atto di citazione in appello, notificato in data 09.01.2013, mentre in data 01.02.2013, ha avanzato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo arbitrale ex art. 283 c.p.c..

L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo arbitrale è stata rigettata dalla Corte, con ordinanza datata 13/3/2013, stante l'insussistenza dei presupposti di legge necessari per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'efficacia del lodo arbitrale impugnato.

La Fondazione Charis ha proposto impugnazione del lodo, premettendo la ricostruzione della vicenda contrattuale inter partes, nel cui ambito era stata disposta la clausola compromissoria in forza della quale si era instaurata la procedura arbitrale, al fine di ottenere la dichiarazione di nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 c.p.c. come specificato nelle conclusioni.



I convenuti nel costituirsi hanno richiesto il rigetto dell'impugnazione con vittoria delle spese del grado.

La Corte d'Appello adita all'udienza del 06.07.2016, previa sostituzione del consigliere relatore, ha autorizzato le parti alla precisazione delle conclusioni, come sopra riportate e trascritte, con termine di giorni 60 per comparse conclusionali e 20 per repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso che l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale non costituisce un normale giudizio di appello. Nell'impugnazione per nullità delle decisioni rese dagli arbitri, la Corte d' Appello non è infatti chiamata a confermare o riformare la decisione di primo grado resa da un giudice ordinario (che nella specie non esiste), ma ha, in prima battuta, esclusivamente il compito di verificare se la decisione resa da un organo diverso dall'ordinamento statale, cui le parti hanno affidato la risoluzione della lite tra loro insorta, è affetto da nullità per uno dei motivi tassativamente indicati dalla legge. Infatti il Giudice d'appello può pervenire ad una pronuncia di annullamento del lodo solo in base ad una serie limitata di vizi specificatamente indicati all'art. 829 c.p.c.1: si tratta cioè di un mezzo di impugnazione cosiddetto "a critica vincolata".

L'Art. 829 c.p.c. indica tassativamente i casi di impugnazione per nullità, nonostante qualunque preventiva rinuncia : 1) se la convenzione d'arbitrato è invalida, ferma la disposizione dell'articolo 817, terzo comma; 2) se gli arbitri



non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti nei capi II e VI del presente titolo, purché la nullità sia stata dedotta nel giudizio arbitrale; 3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812; 4) se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti della convenzione d'arbitrato, ferma la disposizione dell'articolo 817, quarto comma, o ha deciso il merito della controversia in ogni altro caso in cui il merito non poteva essere deciso; 5) se il lodo non ha i requisiti indicati nei numeri 5), 6), 7) dell'articolo 823; 6) se il lodo è stato pronunciato dopo la scadenza del termine stabilito, salvo il disposto dell'articolo 821; 7) se nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte dalle parti sotto espressa sanzione di nullità e la nullità non è stata sanata; 8) se il lodo è contrario ad altro precedente lodo non più impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicato tra le parti purché tale lodo o tale sentenza sia stata prodotta nel procedimento; 9) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio; 10) se il lodo conclude il procedimento senza decidere il merito della controversia e il merito della controversia doveva essere deciso dagli arbitri; 11) se il lodo contiene disposizioni contraddittorie; 12) se il lodo non ha pronunciato su alcuna delle domande ed eccezioni proposte dalle parti in conformità alla convenzione di arbitrato.

Pertanto, solo nel caso in cui la valutazione del Giudice di appello si concludesse nel senso di ritenere nullo il lodo arbitrale (per uno dei casi sopra



indicati), sarebbe possibile, ove ciò fosse consentito, riesaminare ex novo il merito della controversia decisa dagli arbitri.

Più specificatamente, il giudizio di impugnazione del lodo si compone imprescindibilmente di una prima fase a carattere cosiddetto “rescindente” (volta appunto all’eventuale annullamento della pronuncia arbitrale), e di una eventuale fase cosiddetta “rescissoria” - nei casi in cui è ammissibile - che consiste in una nuova decisione della controversia nel merito; detta fase ovviamente è condizionata all’accoglimento dell’impugnazione per nullità.

L’impugnazione del lodo arbitrale davanti alla Corte d’ Appello dà dunque luogo a un giudizio di legittimità, nel quale il giudice esamina il lodo per verificare la fondatezza delle censure mosse, non potendo, in sede di giudizio rescindente, procedere ad accertamenti di fatto, né ad un autonomo giudizio sul merito della controversia. La ricostruzione del fatto non compete al giudice dell’impugnazione se non nella successiva fase rescissoria e sul presupposto dell’accertamento della nullità del lodo.

Sul punto anche la giurisprudenza (nel giudizio di impugnativa lodo arbitrale) tiene ben distinta la fase rescindente, limitata alla verifica della sussistenza delle nullità del lodo dedotte dall’impugnante, e la successiva eventuale fase rescissoria, estesa al riesame del merito della controversia entro i confini tracciati dalla pronuncia rescindente e dalle domande delle parti.

Nel dedurre i vizi di asserita nullità del lodo impugnato, l’impugnante ha



l'obbligo di attenersi rigorosamente nell'atto di impugnazione alla regola della necessaria specificità nella formulazione dei motivi, senza la quale non è possibile per il Giudice, e per la parte convenuta, verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità tassativamente stabiliti dall'art. 829 c.p.c.. Il requisito della necessaria specificità dei motivi, richiesto anche nell'ordinario giudizio di appello dall' art. 342 c.p.c., deve qui intendersi in maniera ancora più rigorosa, essendo la fase rescindente del giudizio di impugnazione del lodo paragonabile al ricorso per cassazione.

Infine, la parte che impugna il lodo non può nel corso del giudizio aggiungere altri motivi di impugnazione rispetto a quelli indicati nell'atto introduttivo, e il Giudice non può valutare motivi di nullità (che devono essere specifici) diversi da quelli fatti valere dalle parti.

L'atto di impugnazione proposto dalla Fondazione Charis, pur contenendo plurime illustrazioni ed articolazioni di vizi di nullità del Lodo, non permette lo svolgimento del giudizio rescindente.

L'atto di impugnazione si limita solo ed esclusivamente a sovrapporre alla valutazione che dei fatti ha dato il Collegio arbitrale una propria differente lettura di merito: tutte le censure dedotte dalla Fondazione Charis si risolvono infatti in un'istanza di revisione della ricostruzione dei fatti e delle valutazioni compiute dal Collegio arbitrale, riesaminando e diversamente soppesando le risultanze degli atti e dei documenti prodotti e contrapponendo una visione di



fatti diversa da quella data dal Collegio.

La parte impugnante con la mera enunciazione nel titolo indicante i profili di nullità del Lodo ex art. 829 c.p.c., ha reintrodotto per altra via un riesame nel merito della controversia consentito però dalla disciplina codicistica solo in un secondo eventuale momento, ossia solo dopo che fosse accertata la nullità del Lodo.

L'impugnazione proposta da Fondazione Charis è diretta ad una nuova pronuncia sui fatti, senza alcuna specifica indicazione e illustrazione (al di là di mere affermazioni di "stile") dei vizi in base ai quali la Corte d'Appello dovrebbe preliminarmente pervenire ad una pronuncia di annullamento del Lodo, in assenza della quale ogni valutazione di merito è preclusa, non potendo la Corte di Appello autonomamente colmare le lacune dell'atto di appello facendosi carico di ricercare essa stessa eventuali vizi di nullità del Lodo, che sarebbe stato onere dell'impugnante dedurre specificamente.

L'impugnazione proposta deve essere dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata.

Nello specifico :

Con il primo motivo l'impugnante ha dedotto la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 co. I n. 11 c.p.c. (cfr. Atto di Citazione in appello, pag. 28).

Ai sensi dell'art. 829 co. I n. 11 c.p.c., "l'impugnazione per nullità è ammessa se il lodo contiene disposizioni contraddittorie".



La giurisprudenza ha chiarito che tale vizio si riferisce al caso in cui vi sia contraddittorietà tra le statuizioni contenute nel dispositivo, “sicché queste ultime risultino inconciliabili tra loro al punto da far sì che il dispositivo risulti materialmente inesequibile”, ovvero vi sia contraddizione tra la motivazione e il dispositivo, tale da non rendere possibile comprendere quanto gli arbitri abbiano deciso.

Non rileverebbe ai fini dell’annullamento del Lodo ai sensi dell’art. 829 co. I n. 11 c.p.c. la mera contraddittorietà interna alla motivazione, non prevista tra i vizi che comportano la nullità.

In tema di arbitrato, l’impugnabilità del lodo non si ha per ogni caso di mera contraddittorietà tra i vari punti della motivazione o di insufficienza della stessa (ipotesi previste invece, per le sentenze dall’art. 360 n. 5 c.p.c.), ma soltanto se sussista contraddizione tra le varie statuizioni del dispositivo, oppure contraddizione tra motivazione e dispositivo che si traduca nell’impossibilità di comprendere la ratio decidendi della decisione, equivalente ad una carenza assoluta di motivazione.

La contraddittorietà interna alla motivazione potrebbe assumere rilevanza solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui si traducesse nell’assoluta impossibilità di ricostruire l’ “iter” logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una qualsivoglia forma di motivazione riconducibile al suo modello legale funzionale.



Quindi, è esclusa la sussistenza del vizio in esame, ogni volta che si possa ravvisare un “quid minimum” indispensabile per la configurazione di una motivazione.

Sempre con riferimento al vizio di cui all’art. 829, primo comma, n. 11 c.p.c., la giurisprudenza ha ulteriormente precisato che: “è fermo il divieto di sindacato sulla congruità della motivazione o sull’esito dell’attività interpretativa e della ricostruzione della volontà delle parti ovvero dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuta dagli arbitri” .

Nel caso di specie : le contraddizioni, in cui secondo la prospettazione dell’impugnante Fondazione Charis, sarebbe incorso il Collegio consiste nell’affermare la responsabilità esclusiva della Fondazione, per non aver consegnato entro il 30.12.2008, attenendosi alle conclusioni contenute nella CTU dell’ing. Tettamanti.

Secondo la Fondazione Charis la contraddittorietà della consulenza tecnica d’ufficio ha comportato la contraddittorietà della decisione da parte del Collegio Arbitrale.

Le dette argomentazioni non sono idonee ad integrare il vizio di contraddittorietà tra le disposizioni del Lodo, nel senso tecnico di cui all’art. 829, comma 1, n. 11 cpc secondo quanto sopra chiarito; comunque, il Lodo presenta una ampia motivazione, trasfusa nella formula del dispositivo, che si pone in perfetta coerenza con la prima, e perfettamente coerenti al loro interno



risultano anche le statuizioni del dispositivo.

Non potendo la Corte entrare nel merito delle conclusioni a cui è pervenuto l'ing. Testamanti nella CTU, si evidenzia che le censure avanzate non sono condivisibili, in quanto erronee e destituite di fondamento ritenere che possa aver determinato la nullità del lodo il non accoglimento delle argomentazioni difensive di Fondazione Charis in sede di accertamento peritale.

Infine, il CTU ing. Tettamanti, a fronte delle contestazioni delle parti, ha chiarito che la relazione non è stata eseguita con una valutazione ex post ed allorquando è stato invitato dal Collegio Arbitrale a rendere chiarimenti ha concluso che “non esisteva un rischio massimo, inteso come impossibilità di costruire la scuola, perché il progetto di costruire la scuola era stato approvato dal Comune e la convenzione prevedeva il rispetto di tale progetto in coerenza con il progetto delle opere di urbanizzazione”; - il costo di costruzione del plesso scolastico stimabile alla data del 30.12.2008, rispetto a quello poi effettivamente da sostenersi, “avrebbe potuto differire nella misura del 10% del costo complessivo”, dovuto all'eventuale modifica del piano di fondazioni e dei sistemi di collegamento degli impianti, (precisando che dette modifiche erano da considerarsi improbabili, visto che erano state approvate dal Comune in sede di Convenzione), queste modificazioni avrebbero potuto comportare un incremento dei costi ipotizzabile nella misura del 10% del costo complessivo di costruzione del plesso scolastico. Infine, il CTU con



riferimento al quesito “se la determinazione del rischio operata dal CTU nella misura del 10% sia compatibile con la circostanza che l’appalto sarebbe stato a misura e avrebbe riguardato un’opera privata”, rispondeva che “non c’è differenza tra un’opera privata e un’opera pubblica a questi fini né incide la circostanza che l’appalto sia a misura”.

Nella parte motiva del Lodo sono state illustrate le ragioni in base alle quali il Collegio ha ritenuto la responsabilità della Fondazione Charis nella mancata conclusione del contratto di appalto e la conseguente configurabilità della penale.

La motivazione è inoltre sufficientemente articolata per consentire di comprendere le ragioni della scelta operata dagli Arbitri e ricostruire il percorso argomentativo seguito.

Il Lodo è pertanto immune dal vizio di nullità di cui all’art. 829 co. I n. 11 c.p.c., invocato dall’impugnante.

Con il secondo motivo l’impugnante ha dedotto la nullità del lodo ai sensi dell’art. 829 co. I n. 11 e 12 c.p.c. (cfr. Atto di Citazione in appello, pag. 32).

Secondo l’impugnante Fondazione Charis la contraddittorietà emergerebbe, altresì, allorquando nel lodo impugnato viene affermato che la soglia indicata dall’ing. Tettamanti quale probabile percentuale di incremento massimo dei costi di realizzazione del complesso scolastico sarebbe “non così rilevante”.

Senza voler introdurre valutazioni di merito, estranee alla presente fase



rescindente, ci si limita in questa sede ad osservare come la nullità avanzata dall'impugnante Fondazione Charis non integra, anche solo a livello di prospettazione, un vizio del lodo ex art. 829 c.pc. ma estrinsecano solo valutazioni di merito.

L'“omissione di pronuncia” in cui sarebbe incorso il Collegio Arbitrale, secondo l'impugnante, consisterebbe nella mancata considerazione da parte del Collegio Arbitrale dell'eccezione formulata dalla Fondazione Charis, secondo cui “la soglia del 10% indicata dall'Ing. Tettamanti quale probabile percentuale di incremento massimo dei costi di realizzazione del complesso scolastico” avrebbe costituito un rischio che “non doveva ad alcun titolo essere assunto dalla Fondazione”, sulla base di una corretta interpretazione della clausola penale, contenuta nella “Scrittura privata del 30.10.2007”.

Il Collegio Arbitrale si è pronunciato su tutte le questioni sottoposte dalle parti, seguendo un percorso logico-giuridico coerente all'interno del quale sono rimaste assorbite le questioni non necessarie di trattazione specifica.

Nel lodo impugnato viene presa in considerazione che “la Fondazione in successive difese, ha argomentato che in ogni caso la consegna del progetto nel termine, in assenza del progetto definitivo delle opere di urbanizzazione, sarebbe stata per sé foriera di rischi economici non sopportabili” per poi concludere che “non possono trovare accoglimento le considerazioni critiche svolte dalla Fondazione” avendo questa assunto il rischio sulla base della



Scrittura Privata”.

Quindi, non v'è alcuna omissione, ma l'impugnate con detto motivo tende ad ottenere una valutazione diversa nel merito, che non può avere valenza nella fase rescindente.

Con il terzo e quarto motivo l'impugnante ha dedotto la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 co. I n. 12 c.p.c. (cfr. Atto di Citazione in appello, pag. 49-50) per aver omesso il Collegio Arbitrale di prendere in considerazione molte eccezioni formulate dalla Fondazione Charis dirette a rilevare la nullità delle CTU redatte dall'ing. Tettamanti e dall'ing. Arch. Lunghini.

L'art. 829 co. I n. 12 c.p.c. statuisce che: “L'impugnazione per nullità è ammessa, nonostante qualunque preventiva rinuncia 12) se il lodo non ha pronunciato su alcuna delle domande ed eccezioni proposte dalle parti in conformità alla convenzione di arbitrato”.

Tale vizio non è ravvisabile se la volontà degli arbitri sia individuabile dal contesto della decisione contenuta nel lodo valutato complessivamente.

Le nullità al lodo formulate dall'impugnante Fondazione Charis attengono alla valutazione delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale, che non possono rilevarsi con l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, essendo la valutazione delle risultanze istruttorie negozialmente rimessa agli arbitri secondo gli accordi intercorsi tra le parti, non essendo consentito al giudice dell'impugnazione sindacare la valutazione degli elementi probatori operata



dagli arbitri per comune volontà delle parti.

Il Collegio Arbitrale, allorquando, statuisce che “la consulenza d’ufficio dell’Ing. Tettamanti è, ad avviso del Collegio, del tutto convincente nei suoi risultati ed appare analiticamente motivata, oltre ad essere stata oggetto di dettagliate conferme sia come relazione datata 2/5/2011 sia con i chiarimenti offerti dal CTU all’udienza in data 6 giugno 2011: sicché non possono trovare accoglimento le considerazioni critiche svolte al riguardo dalla Fondazione”, dichiara di aver affrontato le censure di merito e di metodo svolte dalla Fondazione in ordine all’operato dell’Ing. Tettamanti, considerandole e valutandole nella motivazione logico giuridica del lodo arbitrale.

Quanto alla nullità del lodo per omessa pronuncia sulle eccezioni relative alla CTU dell’Ing. Arch. Lunghini, l’impugnante lamenta il mancato esame dell’osservazione fondata sulla circostanza che “sarebbe stato onere di controparte produrre un computo metrico ed un progetto esecutivo delle opere e sulla base di questo fornire la quantificazione dell’asserito corrispettivo dell’appalto sulla base della scrittura privata”.

Detta doglianza oltre a non costituisce motivo di nullità, ai sensi dell’art. 829 co. I n. 12, c.p.c., è infondata in quanto il Collegio Arbitrale a fronte della specifica doglianza ha respinto con ordinanza l’eccezione della Fondazione rilevando che la censura non è fondata “perché esistono in atti riferimenti fattuali non di provenienza delle parti idonei all’espletamento della



disponenda CTU”, infine, nel Lodo Arbitrale viene, con motivazione assorbente di tutte le censure svolte alla CTU dell’ing. Lunghini, statuito che “l’ing. Adalberto Lunghini ha depositato una relazione che il Collegio condivide e che resiste alle osservazioni critiche formulate nei suoi riguardi”.

Si ribadisce che alla Corte è preclusa ogni valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale.

Nessun “errore logico-ermeneutico” è ravvisabile quale vizio idoneo a rendere nullo il lodo per aver nella decisione assunta dal Collegio accolto le argomentazioni del CTU in linea con le risultanze della Consulenza tecnica d’ufficio.

Le censure mosse dall’impugnante alle CTU eseguite nel giudizio arbitrale sono inammissibili e non sono ravvisabili ai sensi dell’art. 829 co. I n. 12 c.p.c., oltreché infondate.

Con il quinto motivo l’impugnante ha dedotto la nullità del lodo ai sensi dell’art. 829 co. I n. 4 e 11 c.p.c. (cfr. Atto di Citazione in appello, pag. 52).

Ai sensi dell’art. 829, comma 1, n. 11, c.p.c., “l’impugnazione per nullità è ammessa se il lodo contiene disposizioni contraddittorie”.

La giurisprudenza ha chiarito che tale vizio si riferisce al caso in cui vi sia contraddittorietà tra le statuizioni contenute nel dispositivo, “sicché queste ultime risultino inconciliabili tra loro al punto da far sì che il dispositivo risulti materialmente inesequibile”, ovvero vi sia contraddizione tra la motivazione e



il dispositivo, tale da non rendere possibile comprendere quanto gli arbitri abbiano deciso.

Non vanno infatti confuse le “disposizioni contraddittorie” con le “motivazioni contraddittorie”, richiamate dall’art. 360 c.p.c. fra i motivi di ricorso in cassazione idonee a integrare il vizio di contraddittorietà tra le disposizioni del Lodo nel senso tecnico di cui all’art. 829, comma 1, n. 11, secondo quanto sopra chiarito.

Secondo l’impugnante Fondazione, “il Collegio si sarebbe dovuto pronunciare limitatamente alla domanda proposta da Bonetti con riguardo alla richiesta di applicazione della penale del 30% nei confronti della Fondazione per non aver adempiuto all’accordo”, mentre “il Collegio Arbitrale è entrato nel merito per valutare se la Fondazione si sia o meno accollata il rischio di dover riconoscere ai Bonetti una somma di denaro per il solo fatto di non aver consegnato loro alla data del 31 dicembre 2008 il computo metrico ed il progetto esecutivo del plesso scolastico”.

Anche in questo caso la doglianza inquadrata dall’impugnante nelle ipotesi di cui ai nn. 4) ed 11) dell’art. 829 c.p.c., è finalizzata a contestare l’iter logico motivazionale svolto dal Collegio Arbitrale, entrando nel merito della decisione, e, nello specifico, nell’interpretazione nell’applicazione della clausola penale data dal Collegio Arbitrale.

La Fondazione Charis con detto quinto motivo contesta che il Collegio



Arbitrale sia entrato nel merito per valutare la natura, la portata e gli effetti della scrittura privata, ovvero ciò che rientra nelle competenze del Collegio arbitrale, a maggior ragione se si considera che il Collegio chiese espressamente alle parti di precisare i termini della clausola penale contenuta nella “Scrittura privata datata 30.10.2007”.

È destituita di fondamento la dedotta nullità del lodo arbitrale ex art. 829 co. I n. 4 c.p.c., che si verifica unicamente quando “il capo della pronuncia riguarda una controversia che non ha formato oggetto del patto commissorio”, mentre nel caso di specie la clausola penale ha formato oggetto della controversia devoluta agli arbitri.

Con il sesto motivo l’impugnante ha dedotto la nullità del lodo ai sensi dell’art. 829 co. I n. 12 c.p.c. (cfr. Atto di Citazione in appello, pag. 54) per aver omesso il Collegio Arbitrale di attribuire valenza probatoria alla comunicazione datata 31/10/2008 inviata dalla FONDAZIONE CHARIS, che costituendo diffida ad adempiere rivolta ai BONETTI, e non avendo questi ottemperato, costituiva causa di risoluzione della “Scrittura privata datata 30/10/2007” da attribuire a fatto e colpa dei Bonetti.

Il Collegio ha esaminato la doglianza concernente l’imputabilità ai Sigg.ri BONETTI della risoluzione della scrittura privata, rilevando che “la Fondazione, su cui grava l’onere della prova, non l’ha assolto, perché non ha provato l’impossibilità della prestazione di consegna del progetto entro il



termine del 30 dicembre 2008 e non ha provato la non imputabilità a sé” precisando che “rimane assorbita la questione, proposta dalla Fondazione, dell’asserita - ma contestata da parte dei Sigg.ri BONETTI (cfr. note di replica dei signori Bonetti, pag. 10) mancanza di cooperazione da parte dei signori Bonetti ai dedotti adempimenti necessari alla presentazione del progetto delle opere di urbanizzazione”.

Da tanto si evince che le contestazioni della FONDAZIONE CHARIS attengono non ad “omissione di pronuncia”, ma alle valutazioni probatorie attribuite dal Collegio Arbitrale ad una prova documentale.

Anche in questo caso, nell’operato del Collegio e nel Lodo arbitrale, non è ravvisabile la pretesa “omessa pronuncia” lamentata.

Con il settimo motivo l’impugnante ha dedotto la nullità del lodo ai sensi dell’art. 829 n. 12 c.p.c. (cfr. Atto di Citazione in appello, pag. 55) per aver ommesso il Collegio Arbitrale di motivare l’eccezione, formulata dalla Fondazione, secondo la quale “nella determinazione della penale ha assunto a parametro il valore di realizzazione complessivo dell’intero complesso scolastico, e non di quello che doveva essere il vero e proprio oggetto dell’appalto, quindi escludendo i prefabbricati”.

Con tale doglianza si contesta il merito, con particolare riferimento all’interpretazione attribuita dagli Arbitri alla determinazione della penale contenuta nella “Scrittura privata” datata 30/10/2007; essendo in contestazione



l'individuazione delle opere da considerare o non considerare ai fini della quantificazione del "valore dell'appalto" funzionale alla determinazione della penale dovuta da Fondazione Charis.

A tal riguardo, si evidenzia che il Collegio arbitrale ha, sul punto, affermato "di condividere la soluzione adottata dal CTU secondo cui il presunto corrispettivo deve essere determinato con riferimento alle sole opere edili, con esclusione degli impianti, e ciò perché la Scrittura fa molteplici riferimenti alle opere edili", ritenendo di non accogliere la domanda "relativa alla mancata aggiudicazione della realizzazione dei fabbricati a destinazione industriale convenzionali".

Per tutte le osservazioni sopra esposte, anche in questo caso non è rilevabile alcun vizio di "omessa pronuncia" nel Lodo Arbitrale impugnato.

Al rigetto dell'impugnazione segue la condanna al pagamento delle spese, secondo il principio della soccombenza, a carico dell'impugnante Fondazione Charis. Le spese, in conformità ai criteri di cui alla tabella A) approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 (scaglione di valore dichiarato da euro 520.000,01 sino ad euro 1.000.000,00) vengono liquidate in € 9.000,00 per fase studio - € 5.000,00 per fase introduttiva - € 15.000,00 per fase decisoria, oltre rimborso forfettario, CPA ed Iva come per legge.

Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla società appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo,



si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A recentemente approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 (scaglione di valore dichiarato da euro ,01 sino ad euro ,00)

P.Q.M.

La Corte, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,

- respinge l'impugnazione proposta dalla Fondazione Charis avverso il lodo arbitrale reso all'unanimità nella camera di consiglio del 10.09.2012 in Crema, sottoscritto in data il 16.10.2012;

- condanna l'impugnante Fondazione Charis al rimborso ai convenuti Bonetti Mario e Bonetti Francesco delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 29.000,00 oltre rimborso forfettario, CPA ed Iva come per legge.

Così deciso in Brescia in camera di consiglio il 14 dicembre 2016.

IL CONSIGLIERE EST.

Daniela Lagazzo

IL PRESIDENTE

Luciano Spina

